SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69:

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni «AT/82 - T.V.» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Obbligazioni «AS/82 - 17,50%» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Obbligazioni «AR/82 - T.V.» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Obbligazioni «AP/81 - T.V.» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Obbligazioni «AO/81 - T.V.» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Obbligazioni «AG/79 - 12%» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Obbligazioni «AD/78 - 12%» sorteggiate il 9 luglio 1987.

Ettore Zanon, società per azioni, in Schio (Vicenza):

Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1987.

SIRP, società per azioni, in Arzignano (Vicenza):

Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1987.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico:

Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1987.

Obbligazioni «18% - 1981/2001 - XXII emissione» sorteggiate il 30 luglio 1987 per rimborso parziale anticipato.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche:

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 381.

Misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alle modifiche di talune disposizioni del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per un maggior controllo dell'andamento della circolazione stradale urbana congestionata dal traffico ed extraurbana, ai fini della sicurezza stradale, della tutela della pubblica salute e della conservazione dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui all'articolo 4, escluse quelle concernenti la sosta ed il parcheggio, all'articolo 16, all'articolo 17 ed all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono triplicate se applicate a conducente di veicolo a motore ed aumentate del cinquanta per cento negli altri casi. Per le violazioni alle disposizioni del succitato articolo 4, concernenti la sosta e il parcheggio, se commesse da conducente di veicolo a motore, le sanzioni sono raddoppiate.

2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni, quali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono aumentate, con delibera del consiglio comunale immediatamente esecutiva, fino al doppio per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e fino al triplo per violazione alla disciplina dell'accesso regolamentato. Con apposita delibera le amministrazioni comunali possono esonerare dall'aumento le sanzioni applicate ai conducenti dei veicoli non a motore ed ai pedoni.

3. Il comma quarto dell'articolo 11 della legge di febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

4. Il comma primo dell'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sostituito dal seguente:

«Per le violazioni alle presenti norme per le quali stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito».

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali, con deliberazione del consiglio immediatamente esecutiva provvedono a delimitare le zone di cui all'articolo comma 2, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, nonche sul territorio.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1, amministrazioni comunali hanno facoltà di riserva superfici di sosta per veicoli privati ai soli residenti a titolo gratuito ovvero oneroso.

Art. 3.

1. All'articolo 4 del testo unico delle norme sul disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, e successive modificazioni, sono apportate integrazioni sottoelencate.

2. Al quinto comma è aggiunta la seguente lettera

«*d*) subordinare la sosta al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta stessa limitata ad un predeterminato periodo temporale, anche senza la custodia del veicolo».

3. All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo ai comuni che installano sulle strade i dispositivi a pagamento, di cui al precedente quinto comma, di provvedere affinché in adiacenza o prossimità di dette strade vi siano aree di superfici equipollenti destinate alla sosta non a pagamento». Tale obbligo non sussiste nelle zone definite «*A*» dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente delimitate dal comune, nelle quali sussistano le valutazioni e le esigenze analoghe a quelle previste dall'articolo 2.

4. Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa sanzione si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma sono evidenziati con segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici».

Art. 4.

1. Al terzo comma dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 18 marzo 1987 i comuni destinano integralmente il maggior gettito derivante dall'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni alle norme che disciplinano la sosta ed il parcheggio entro i centri abitati, al miglioramento e potenziamento delle aree e delle strutture attrezzate per la sosta ed il parcheggio nonché per soddisfare le altre esigenze della viabilità, del traffico e della mobilità urbana. A decorrere dalla stessa data analoga destinazione hanno i maggiori proventi delle somme percepite ai sensi del precedente articolo 4».

2. Al medesimo terzo comma del citato articolo 139, nel primo periodo le parole «quale parte» sono sostituite con «quale parte non inferiore al 10 per cento».

Art. 5.

1. La rimozione forzata di cui al sesto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, si attua anche per i veicoli in sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici collettivi o individuali, sulle aree riservate agli invalidi e sui marciapiedi.

2. Nelle zone di cui all'articolo 2 l'inosservanza dei divieti di sosta comporta la rimozione forzata dei veicoli dei trasgressori.

3. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, l'autorità cui compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui al comma 2 dell'articolo 3, tenuto presente il disposto dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, come integrato dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto.

4. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare, fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione di comunicare agli organi di pubblica sicurezza gli estremi di ogni operazione effettuata.

5. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario previo pagamento delle relative sanzioni e di quanto dovuto a titolo di trasporto e custodia.

2. Le spese per il trasporto e custodia saranno determinate dalla direzione circoscrizionale dell'aeroporto in relazione ai relativi costi ed alle tariffe applicate nel comune o nei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

3. Qualora il veicolo non venga ritirato dal legittimo proprietario entro centottanta giorni dalla data di notifica dall'avvenuta rimozione, la direzione di circoscrizione aeroportuale o i predetti enti o società di gestione sono autorizzati a procedere alla vendita, per asta pubblica, del veicolo».

Art. 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, fino alla data dell'8 maggio 1987, e dei decreti-legge 18 maggio 1987, n. 196, e 20 luglio 1987, n. 285.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

MANNINO, *Ministro dei trasporti*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 25

87G0587

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. **382.**

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986

Art. 1.

1 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 2.

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

3. È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

Art. 3.

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 per le spese derivanti dalle attività sanitarie svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

5. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonché ai Ministeri del tesoro e della sanità, che

ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non può superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi.

Art. 4.

1. Sono ripianabili ai sensi del presente decreto gli oneri di competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivanti dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ancorché intervenuto nell'anno 1987, nonché quelli conseguenti all'applicazione per l'anno 1986 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente capo valgono, in quanto applicabili, per il ripiano del disavanzo dei bilanci consuntivi della Croce rossa italiana approvati per gli esercizi 1985 e 1986.

Capo II

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

Art. 7.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, con esclusione di quanto imputato alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianati con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 8.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 6 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e

tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 13. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

Art. 9.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 8.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine del cui al comma 1 dell'articolo 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 8, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 13. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 8, comma 2.

Art. 11.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attività a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 8. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 12.

1. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 9, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonché quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

«5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987».

Art. 13.

1 All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse» e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera *a*), iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, gravano sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

2. A decorrere dall'anno 1988 sulla base della quantificazione degli oneri di cui al comma 1 fornita dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 marzo di ogni anno per ciascuna regione e provincia autonoma, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, propone al CIPE, entro i successivi trenta giorni, l'attribuzione delle somme spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del tesoro provvede a trasferire le predette somme alla Cassa medesima, in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

3. Le somme afferenti agli oneri di ammortamento di cui al comma 1, eventualmente ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti dalle regioni e province autonome dopo l'espletamento delle operazioni di ripiano previste dal presente decreto, sono imputate sulla prima quota trimestrale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente successivamente spettante alle regioni ed alle province autonome interessate. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, provvede, in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate, al relativo versamento alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193 e 20 luglio 1987, n. 286.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 24

87G0588

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. **383**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 19 settembre 1987:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 85.862 a L. 86.619 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 8.586,20 a L. 8.661,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F)*, punto 1), della predetta tabella *B* per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 29.016 a L. 29.796 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H)*, punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 9.437 a L. 9.671, da L. 11.125 a L. 11.405 e da L. 33.062 a L. 33.950 per cento chilogrammi.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 23

87G0589

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384.

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1 Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 630 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tale fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 630 miliardi, in ragione di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 305 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

5. Il gruppo di cui al comma 4 compila, inoltre, studi sugli specifici problemi concernenti la previsione e prevenzione di catastrofi idrogeologiche in Valtellina.

6. Per far fronte alle necessità delle strutture della protezione civile, è autorizzata la costituzione, di concerto tra i Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'interno, di un centro polifunzionale per il coordinamento ed il supporto logistico-operativo delle rispettive attività di pronto intervento da compiersi nelle aree del centro-nord, la cui spesa, nonché quella relativa alla manutenzione dei mezzi meccanici in dotazione alla protezione civile nell'ambito di competenza dei due suddetti Ministri, valutata complessivamente in lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, è posta a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

1 È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eccezionali eventi in Valtellina.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla regione Lombardia alla quale è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 3.

1. Nel periodo 19 luglio-31 dicembre 1987 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1 emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 19 luglio 1987.

2. I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

3. L'importo di L. 100.000 indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevato a L. 1.000.000.

4. Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi di cui al presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

5. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n.149, concernenti il rilascio del nulla osta provvisorio in materia di prevenzione anticendi, sono prorogati rispettivamente al 1° gennaio 1989 ed al 31 dicembre 1988.

Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario siti nei comuni di cui all'articolo 1 danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi. Dette provvidenze si applicano anche nel caso di aziende i cui titolari sono imprenditori agricoli non a titolo principale.

2. Per i terreni la cui coltivabilità, per effetto degli eventi di cui al comma 1, non sia ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. L'indennizzo è esteso alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 45 anni che abbiano perduto l'azienda a seguito degli eventi predetti può essere, altresì, concessa una indennità di cessazione dell'attività agricola fino al compimento dei 65 anni.

3. Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti può essere concessa una indennità compensativa, commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi.

4. Per il ripristino o la ricostruzione delle strutture agricole danneggiate, le aliquote contributive previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera *d)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere elevate fino al 90 per cento.

5. Per la ricostruzione di fabbricati rurali ed annessi rustici, anche in zone diverse da quelle in cui insistevano i fabbricati e gli annessi medesimi, secondo i programmi della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso l'onere per l'eventuale acquisizione dell'area di riedificazione.

6. Per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di dodici mesi, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

7. Lo Stato concorre nelle spese per il ripristino o per la ricostruzione delle infrastrutture agricole, ivi comprese le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico, le opere di regimazione idraulica a tutela della sistemazione produttiva delle aziende agricole, nonché per il ripristino o per la ricostruzione delle opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma rientrano anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazione si differenzino da quelle preesistenti, nonché l'acquisto di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

8. Qualora le piogge alluvionali abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato.

9. Per il ripristino o la ricostruzione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, il contributo in conto capitale concedibile non può superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti.

10. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti dei prodotti stessi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-86, riconosciute dal competente organo delle regioni e delle province autonome.

11. Qualora nella campagna 1987-88 si verifichi la permanenza degli effetti negativi degli eventi alluvionali sulla produzione agricola, consistenti nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda, rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione e dalle province autonome, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

12. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti delle aziende agricole con produzione superiore al 50 per cento della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quello attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

13. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 11.

14. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in forza presso le aziende di cui ai commi 11 e 12 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

15. A favore dei titolari delle aziende agricole singole o associate che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie tali da comportare interventi di ripristino o di riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

16. L'agevolazione di cui al comma 15 può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

17. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'assegnazione delle somme occorrenti viene effettuata alla regione ed alle province autonome predette secondo la procedura stabilita dall'articolo 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

18. Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato, in relazione alle occorrenze più urgenti, della somma di lire 140 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988, di cui 40 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e ricettive, aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto

previsto dal comma 2, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo onere, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è determinato per l'anno 1987 in lire 10 miliardi e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, in lire 20 miliardi.

2. Alle imprese di cui al comma 1 può essere altresì concesso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 15 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 45 milioni. Il relativo onere fa carico alla autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

3. Entro i limiti delle disponibilità finanziarie dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, in alternativa ai contributi di cui ai commi 1 e 2, alle imprese interessate possono essere concessi, fino alla concorrenza del 65 per cento degli investimenti, i finanziamenti agevolati di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 9, estesi anche ai fini della integrale ricostituzione delle scorte. Qualora i finanziamenti siano a tasso variabile, il contributo statale può essere commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto, ovvero al tasso del contratto stesso, se inferiore, e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione. Per le iniziative realizzate mediante locazione finanziaria possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se attuate con i finanziamenti agevolati. Unitamente ai contributi in conto interessi o in conto canoni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere un contributo in conto capitale nella misura massima del 35 per cento degli investimenti. Alle imprese di cui al presente comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può altresì concedere contributi in conto interessi, nella misura massima di 10 punti percentuale, sull'intero importo di operazione di indebitamento a medio termine, non inferiore a lire 50 milioni, in essere alla data del 31 luglio 1987 o deliberate da società di locazione finanziaria o da istituti di credito, anteriormente alla data del 31 agosto 1987. Per i finanziamenti agevolati di cui al presente comma può essere concessa la garanzia sussidiaria dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, i tempi, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui al presente comma.

4. In alternativa ai contributi di cui ai commi 1 e 2, alle imprese interessate possono essere concessi finanziamenti agevolati di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, che tengano anche conto del ripristino delle scorte. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

5. Le domande di finanziamento agevolato o di contributo a fondo perduto debbono essere presentate, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dei decreti che saranno emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base all'articolo 1, comma 1, alla prefettura competente, corredata da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

6. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Per sostenere la ripresa delle attività da parte delle imprese turistico-ricettive localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese medesime, anche al fine dell'adeguamento delle strutture alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche, nonché agli enti turistici sub-regionali per attività di promozione.

2. Le regioni e province autonome del cui territorio facciano parte i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, provvedono, anche mediante convenzioni, alle ulteriori facilitazioni per l'impiego degli impianti sportivi e di risalita nonché per la frequenza delle strutture termali e delle scuole di sci da parte di turisti. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è incrementata della somma di lire 15 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni e province autonome interessate secondo criteri determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il settore turistico le provvidenze previste dall'articolo 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le strutture ricettive indicate dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non gestite in forma imprenditoriale.

Art. 7.

1. È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.

Art. 8.

1. Per sopperire al fabbisogno di personale non docente delle scuole istituite per l'anno scolastico 1987-1988 nelle località della Valtellina colpite dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987, la provincia di Sondrio è autorizzata ad adottare, per il medesimo anno scolastico 1987-1988, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, i necessari provvedimenti di modifica delle proprie piante organiche.

2. L'assunzione di personale nei posti disponibili ha luogo in deroga all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Per la copertura dei posti predetti possono essere utilizzate le graduatorie dei concorsi già espletati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma quindicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 Nel caso di profili professionali per i quali non esistano dette graduatorie si provvede mediante utilizzazione delle corrispondenti liste esistenti presso i competenti uffici di collocamento. Tali assunzioni sono subordinate al superamento di prove selettive-attitudinali del relativo profilo ed al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione nei pubblici impieghi.

3. L'onere relativo alle assunzioni disposte ai sensi del presente articolo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 9.

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea in favore della popolazione colpita dagli eventi di cui al presente decreto, concordando le relative modalità con gli enti locali interessati; assume le necessarie iniziative relative alla programmazione degli interventi comunitari, anche mediante la predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, di progetti integrati beneficiari del finanziamento dei fondi strutturali comunitari, per lo sviluppo socio-economico e per la ricostruzione delle aree della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana e della Val Camonica.

2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura altresì le iniziative necessarie per ottenere dalla Commissione della Comunità europea la partecipazione finanziaria agli oneri previsti dal presente decreto, anche mediante operazioni di cofinanziamento degli interventi.

Art. 10.

1. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo della verifica del loro impatto ambientale e della definizione degli indirizzi e delle iniziative da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché della regione Lombardia. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi, tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

Art. 11.

1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:

a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera *a)*;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune.

4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste.

5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1.

6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversità sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonché da ogni altra tassa o diritto.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

11. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in complessive lire 900 miliardi, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 9 valutate in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 395 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 45 miliardi l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno», per lire 200 miliardi la voce «Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti» e per lire 150 miliardi la voce «Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario»; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo»; quanto a lire 200 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da contrarre ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire 11 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 22 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Difesa del suolo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 26

87G0590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1987, n. **385**.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Catania;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 2 luglio 1987;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso la corte di appello di Catania è istituita una nuova sezione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Catania.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1987

COSSIGA

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1987
Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 301

TABELLA

Distretto	CORTI DI ASSISE DI APPELLO			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari
(*Omissis*).				
Catania.	2	Catania	Catania	Uomini 660
		Catania	Siracusa	Donne 660

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
ROGNONI

87G0586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 31 a 35 relativi alle scuole di studi sulla cultura monastica medioevale che muta denominazione in quella di «Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica» sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica

Art. 31. — È istituita, presso l'Università statale degli studi di Cassino, la scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica, che conferisce il diploma di «specialista in conservazione di beni archivistici e librari della cultura monastica».

Art. 32. — La scuola ha sede presso la facoltà di magistero dell'Università statale degli studi di Cassino.

Art. 33. — La scuola ha lo scopo di far approfondire la conoscenza tecnica e culturale delle fonti archivistiche e del patrimonio bibliotecario della civiltà monastica privilegiando quelle sublacensi e cassinesi, e di consentire, ai fini professionali, il conseguimento della qualifica di conservatore di beni archivistici e librari, soprattutto attinenti alla storia del monachesimo.

Art. 34. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Sono ammessi a frequentare la scuola, per ogni anno accademico quindici iscritti che abbiano conseguito una laurea rilasciata dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, giurisprudenza e scienze politiche.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) pubblicazioni delle predette materie.

Art. 35. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

1) storia della cultura monastica;

2) cronologia medievale;

3) archivistica e araldica;

4) bibliologia e biblioteconomia.

II Anno:

1) diplomatica;

2) paleografia latina;

3) paleografia greca;

4) paleografia e bibliografia musicale.

III Anno:

1) codicologia;

2) storia dell'ornamentazione del manoscritto;

3) tecnica del restauro del manoscritto e del libro a stampa;

4) informatica.

Art. 36. — Lo specializzando deve sostenere alla fine di ogni anno accademico, compreso l'ultimo, un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo e per l'esame finale di diploma.

La commissione di esame di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti dell'anno in corso esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso.

Coloro che non superano detto esame possono ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 37. — La frequenza ai corsi è obbligatoria al 70 per cento.

Le lezioni e le esercitazioni si tengono presso l'Università statale degli studi di Cassino con esercitazioni presso gli archivi e le biblioteche dei monasteri di Montecassino e Subiaco.

Art. 38. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A chi ha superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di «conservatore di beni archivistici e librari della civiltà mónastica».

Art. 39. — L'importo delle tasse e delle soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 40. — Il consiglio della scuola presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio della scuola esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Art. 41. — La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo, che insegni nella Scuola, eletto con mandato triennale dai docenti della scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola stessa, a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1987
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 116

87A8114

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285

Il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285, recante: «Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987.

87A8211

Mancata conversione del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286

Il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, recante: «Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» non è stato converito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987.

87A8212

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 293

Il decreto-legge 21 luglio 1987, n. 293, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987» non è stato converito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987.

87A8213

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 maggio 1982 recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 38-*ter*, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa;

Visto il decreto 20 maggio 1982, emanato in attuazione del menzionato art. 38-*ter*;

Ravvisata l'opportunità di integrare le disposizioni del menzionato decreto 20 maggio 1982 al fine di prevedere il rimborso dell'I.V.A. a soggetti non residenti anche mediante accreditamento diretto su conto bancario o postale aperto nello Stato di residenza del richiedente;

Decreta:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1982, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo:

«Il rimborso può essere anche richiesto mediante accreditamento su conto bancario o postale intestato al

richiedente, con spese a suo carico, nello Stato di residenza del medesimo; in tal caso il rimborso è effettuato per il tramite della Direzione generale del tesoro - Portafoglio dello Stato, con l'osservanza della procedura prevista dalla legge 3 marzo 1951, n. 193, per i pagamenti all'estero da parte di pubbliche amministrazioni. Le anticipazioni al contabile del Portafoglio sono fatte mediante emissione di ordinativi tratti sulla contabilità speciale, commutabili in quietanza di fondo somministrato».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

NOTE

Nota al titolo:

Il D.M. 20 maggio 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1982.

87A8091

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 settembre 1987.

Modifica nella composizione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del 4 luglio 1987. (Ordinanza n. 1139/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Viste le precedenti ordinanze n. 1110/FPC in data 29 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, n. 1112/FPC del 1° agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1987, e n. 1125/FPC del 21 agosto 1987, in via di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la richiesta inoltrata dal prefetto di Sondrio con prot. n. 1748/GAB. in data 2 settembre 1987;

Ravvisata la necessità di integrare la composizione della commissione tecnica istituita per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 con l'inclusione di altro esperto ulteriormente individuato dal Ministro dei lavori pubblici;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987 nei termini sopra indicati;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1110/FPC è così sostituito:

«Per le finalità di cui in premessa è istituita una commissione tecnica presieduta dal prof. Ugo Maione della commissione grandi rischi e così composta:

prof. Pietro Lunardi, esperto della commissione grandi rischi;

prof. Mario Govi, esperto della commissione grandi rischi;

prof. Franco Siccardi, esperto del gruppo nazionale della difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

dott. Giovanni Mortara, esperto del gruppo nazionale della difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

dott. Michele Presbitero, esperto della regione Lombardia;

dott. Paolo Verde, esperto del Dipartimento della protezione civile;

ing. Giovanni Fiore, esperto del Ministero dei lavori pubblici;

ing. Felice Setaro, esperto del Ministero dei lavori pubblici;

ing. Mariano Del Papa, esperto dell'A.N.A.S. di Milano;

ing. Cesare Sangiorgi, esperto del Ministero dell'interno, ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

prof. Luigi Maiori, esperto quale ordinario di igiene e medicina preventiva dell'Università di Verona».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8148

ORDINANZA 4 settembre 1987.

Determinazione del compenso da liquidare ai componenti la commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 istituita con ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987. (Ordinanza n. 1140/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Vista la precedente ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, istitutiva della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987;

Viste le precedenti ordinanze n. 1112/FPC del 1° agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1987, n. 1125/FPC del 21 agosto 1987 e n. 1139/FPC del 3 settembre 1987 in via di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* concernenti modificazioni nella composizione della predetta commissione;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei compensi da liquidare ai membri della commissione in argomento previsti dall'art. 2 dell'ordinanza numero 1110/FPC del 29 luglio 1987;

Dispone:

Articolo unico

Ai componenti la commissione tecnica istituita con ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987 e successive modificazioni è attribuito un compenso forfettario mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza.

Per gli estranei alla pubblica amministrazione tale compenso è ragguagliato a 150 ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per i funzionari pubblici con la qualifica di dirigente generale.

Agli stessi componenti compete altresì il trattamento di missione vigente nell'amministrazione di appartenenza. Per gli estranei alla pubblica amministrazione compete il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate.

Ai suddetti componenti compete altresì il compenso di L. 200.000 per ogni riunione della commissione regolarmente convocata.

Ai componenti che, nello stretto ambito del funzionamento e delle finalità della commissione, svolgono attività di natura professionale sono attribuiti i compensi previsti dalle vigenti leggi per le prestazioni professionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8117

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 11 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. David Humberto Trejo, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Maurice Abela, ambasciatore della Repubblica di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Orestes Papi Pérez, ambasciatore della Repubblica di Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 settembre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ernest Obitre-Gama, ambasciatore della Repubblica dell'Uganda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

87A8191

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del sesto accordo internazionale sullo stagno concluso a Ginevra il 26 giugno 1981

Con risoluzione adottata il 27 aprile 1987, il consiglio internazionale dello stagno ha prorogato di due anni, a partire dal 1° luglio 1987, il sesto accordo internazionale dello stagno, concluso a Ginevra il 26 giugno 1981, conformemente al paragrafo 2 dell'art. 59 di detto accordo.

Il testo dell'accordo suddetto entrato in vigore sul piano internazionale e per l'Italia il 1° luglio 1982, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1984.

87A8120

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 21 settembre 1987, l'elenco delle sedi disponibili — dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero — per il sottoindicato personale insegnante di ruolo, a modifica di quelli già resi noti in data 2 luglio 1987 e 8 agosto 1987:

insegnanti elementari da destinare nelle iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153/71 (codice funzioni 002).

87A8121

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale I.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di agraria:

analisi chimica dei prodotti alimentari;
ecologia zootecnica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

istituzioni di economia politica (biennale);
economia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8226

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

metodologia delle scienze umane;
poetica e retorica;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura araba;
filosofia del linguaggio;
italiano;
filologia dantesca;
filologia medioevale e umanistica.

Facoltà di magistero:

storia del libro e delle biblioteche;
sociologia della religione.

Facoltà di chimica industriale:

esercitazioni di matematiche I parte;
esercitazioni di matematiche II parte;
istituzioni di matematiche II parte;
esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

Facoltà di scienze politiche:

lingua francese.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

storia della fisica;
preparazioni di esperienze didattiche;
matematiche complementari.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia amministrativa romana.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze nautiche:

fisica I.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

antropologia economica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
filosofia della storia.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto internazionale pubblico;
diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

letteratura inglese moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese;
epigrafia ed antichità greche;
storia della musica contemporanea;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia del cristianesimo;
glottologia;
storia del teatro;
storia del cinema.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8192-87A8227

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pia unione «Cuore immacolato di Maria», in Cerignola

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1987, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 317, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione pia unione «Cuore immacolato di Maria», in Cerignola (Foggia)

87A8042

Autorizzazione alla scuola media statale «G.B. Nicolosi» di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania prot. n. 131/Sett. 1-*bis* dell'8 luglio 1987 la scuola media statale «G.B. Nicolosi» di Palermo è stata autorizzata ad accettare la somma di L 12.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio annuale alla memoria del prof. Asero Santo, già preside della predetta scuola media.

Detta somma è stata disposta dalla famiglia del defunto.

87A8124

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pagoto» di Erice Casa Santa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trapani prot. n. 7277/Div. 1ª del 29 maggio 1987 la scuola media statale «G. Pagoto» di Erice Casa Santa è stata autorizzata ad accettare la somma di L 5.000.000 per l'istituzione di sei borse di studio intestate a «Giuseppe Pagoto».

Detta somma è stata donata dalla sig.ra Giuseppina Pagoto in Lo Manto.

87A8125

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 la riscossione del carico tributario di L 44.636.600, dovuto dalla S.n.c. Fratelli Guarini, con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1987 la riscossione del carico tributario di L 816.159.000, dovuto dalla S.r.l. Mori's Textile Company, con sede in Mori (Trento), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Trento nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A8228

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 155 serie del prestito redimibile 12% 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreto ministeriale 24 maggio 1980.

Il giorno 10 ottobre 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di venti serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8225

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 9

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 Mod. 241. — Data: 10 aprile 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Vercelli. — Intestazione: Sommatis Pietro, nato a Colleretto Castelnuovo (Torino) il 21 dicembre 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L 4.800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A7879

MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 16 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1307,850	1307,850	1307,80	1307,850	1307,850	1307,95	1308,050	1307,850	1307,850	1307,85
Marco germanico	721,710	721,710	721,95	721,710	721,710	721,73	721,750	721,710	721,710	721,70
Franco francese	216,390	216,390	216,50	216,390	216,390	216,42	216,450	216,390	216,390	216,39
Fiorino olandese	641,520	641,520	641,60	641,520	641,520	641,52	641,530	641,520	641,520	641,52
Franco belga	34,790	34,790	34,80	34,790	34,790	34,79	34,797	34,790	34,790	34,79
Lira sterlina	2150,500	2150,500	2150 —	2150,500	2150,500	2150,57	2150,650	2150,500	2150,500	2150,50
Lira irlandese	1933,700	1933,700	1933 —	1933,700	1933,700	1933,35	1933 —	1933,700	1933,700	—
Corona danese	187,460	187,460	187,40	187,460	187,460	187,45	187,450	187,460	187,460	187,45
Dracma	9,452	9,452	9,46	9,452	—	—	9,450	9,452	9,452	—
E.C.U.	1498 —	1498 —	1498,50	1498 —	1498 —	1497,97	1497,950	1498 —	1498 —	1498 —
Dollaro canadese	991,900	991,900	997 —	991,900	991,900	992,14	992,380	991,900	991,900	991,90
Yen giapponese	9,098	9,098	9,105	9,098	9,098	9,09	9,095	9,098	9,098	9,09
Franco svizzero	870,630	870,630	870,50	870,630	870,630	870,65	870,670	870,630	870,630	870,62
Scellino austriaco	102,537	102,537	102,55	102,537	102,537	102,54	102,544	102,537	102,537	102,53
Corona norvegese	196,940	196,940	197,05	196,940	196,940	196,96	196,980	196,940	196,940	196,95
Corona svedese	205,190	205,190	205,20	205,190	205,190	205,15	205,120	205,190	205,190	205,19
FIM	297,820	297,820	297,80	297,820	297,820	297,73	297,650	297,820	297,820	—
Escudo portoghese	9,164	9,164	9,16	9,164	9,164	9,15	9,153	9,164	9,164	9,16
Peseta spagnola	10,760	10,760	10,76	10,760	10,760	10,76	10,764	10,760	10,760	10,76
Dollaro australiano	956,600	956,600	960 —	956,600	956,600	958,05	959,500	956,600	956,600	956,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1307,950
Marco germanico	721,730
Franco francese	216,420
Fiorino olandese	641,525
Franco belga	34,793
Lira sterlina	2150,575
Lira irlandese	1933,350
Corona danese	187,455
Dracma	9,451
E.C.U.	1497,970
Dollaro canadese	992,140
Yen giapponese	9,096
Franco svizzero	870,650
Scellino austriaco	102,540
Corona norvegese	196,960
Corona svedese	205,155
FIM	297,735
Escudo portoghese	9,158
Peseta spagnola	10,762
Dollaro australiano	958,050

Media dei titoli del 16 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	94,750
» 10% » » 1977-92	95,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	100,125
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,500
» » » » 1- 9-1983/88	100,650
» » » » 1-10-1983/88	100,900
» » » » 15- 7-1985/90	97,700
» » » » 16- 8-1985/90	98,250
» » » » 18- 9-1985/90	97,775
» » » » 18-10-1985/90	98,475
» » » » 1-11-1983/90	102,150
» » » » 18-11-1985/90	98,225
» » » » 1-12-1983/90	102,100
» » » » 18-12-1985/90	98,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	98,400
» » » » 1- 2-1984/91	102,025
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,175
» » » » 18- 3-1986/91	98,075
» » » » 1- 4-1984/91	101,300
» » » » 1- 5-1984/91	101,225
» » » » 1- 6-1984/91	101,425
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,475
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1985/92	98,200
» » » » 1- 2-1985/92	98,125
» » » » 18- 4-1986/92	98,925
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 1- 2-1985/95	98,125
» » » » 1- 3-1985/95	93,875
» » » » 1- 4-1985/95	93,825
» » » » 1- 5-1985/95	93,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,725
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,425
» » » » 1- 9-1985/95	96,175
» » » » 1-10-1985/95	96,300
» » » » 1-11-1985/95	96,300
» » » » 1-12-1985/95	96,250
» » » » 1- 1-1986/96	95,950
» » » » 1- 2-1986/96	96,100
» » » » 1- 3-1986/96	95,750
» » » » 1- 4-1986/96	95,375
» » » » 1- 5-1986/96	95,150
» » » » 1- 6-1986/96	95,075
» » » » 1- 7-1986/96	95,300
» » » » 1- 8-1986/96	94,950
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,500
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,925
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,175
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,350
» » » 12,50% 1-10-1988	101,700
» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,900
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,825
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,475
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,625
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,475
» » » 9,25% 1-10-1990	93,925
» » » 9,25% 1-11-1990	94,700
» » » 9,25% 1-12-1990	94,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,375
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,750
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,250
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,750
» » » » 1983/90 11,50%	107,225
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	106,375
» » » » 1985/93 9,60%	103,550
» » » » 1985/93 9,75%	104,625
» » » » 1985/93 9,00%	101,425
» » » » 1985/93 8,75%	99,800
» » » » 1986/94 8,75%	100,600
» » » » 1986/94 6,90%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M16097

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge n. 383 del 19 settembre 1987, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 15 settembre 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L. lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	213
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	681
Gasolio agricoltura	»	282
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L. lt	627	630	633	636	639
Petrolio (*)	»	627	630	633	636	639
Olio comb.le fluido	L./kg	357	360	363	366	369

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L. kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A8291

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1987 è pagabile presso le banche sottondicate, la quinta cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1987-settembre 1987 del prestito obbligazionario 1985-1995, seconda emissione, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,65%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1987 e agosto 1987 è risultato pari all'11,085%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1987 e agosto 1987, è risultato pari al 10,159%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,468% equivalente al tasso semestrale del 5,10%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1987-marzo 1988, scadenza 1° aprile 1988, cedola n. 6, un interesse del 5,10%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il sesto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della sesta cedola (0,51%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (2,95%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,46%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

87A7921

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 4031 del 21 agosto 1987, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Nuova architettura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 29 novembre 1972 per rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Udine, ed ha nominato commissario governativo per la durata di sei mesi il dott. Maurizio Correcig, domiciliato presso la Lega nazionale cooperative e mutue, via Cividale, 20, Udine.

Con deliberazione della giunta regionale n. 4032 del 21 agosto 1987 sono stati conferiti i poteri dell'assemblea limitatamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1986 al dott. proc. Furio Stradella di Trieste, commissario governativo della «Cooperativa edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

87A7833

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, si svolgeranno presso l'istituto di patologia chirurgica I (ospedale S. Marta Catania), secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova: 21 ottobre 1987, ore 9.

87A7927

UNIVERSITÀ DI TORINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, si svolgeranno presso la sala riunioni dell'istituto di zootecnica speciale, corso Svizzera, 185, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 ottobre 1987, ore 8,30;
seconda prova: 28 ottobre 1987, ore 8,30.

87A7928

UNIVERSITÀ DI VERONA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di radiologia facoltà di medicina e chirurgia Università di Verona, via delle Menegone, Policlinico, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 ottobre 1987, ore 13;
seconda prova scritta: 10 ottobre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di diritto pubblico facoltà di economia e commercio Università di Verona, via dell'Artigliere, 13, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 4 dicembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di linguistica e lingue straniere facoltà di magistero Università di Verona, vicolo cieco dietro San Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1987, ore 9.

87A7930

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria istituto di scienza e tecnica delle costruzioni, via Monte d'Ago, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 ottobre 1987, ore 15;
seconda prova: 20 ottobre 1987, ore 15.

87A7929

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di dirigente sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di dirigente sanitario di organizzazione servizi sanitari di base area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Settimo Torinese (Torino).

87A8132

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato a due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

87A8131

REGIONE CAMPANIA

Concorso ad un posto di primario di neuroradiologia presso il presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» dell'unità sanitaria locale n. 53.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neuroradiologia presso il presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» dell'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 31 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

87A8203

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/3, a:

due posti di psicologo collaboratore;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 146 del 3 settembre 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Andria (Bari).

87A8166

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 73 del 9 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

87A8167

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;

trentotto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) del presidio psichiatrico di via Castelnuovo n. 1, in Como;

un posto di ingegnere del servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro - unità operativa sicurezza del lavoro e impiantistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 S.I. del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria presso l'ospedale «S. Anna» dell'U.S.L. in Como.

87A8130

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

Ruolo sanitario:

diciannove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale per presidi e servizi U.S.L.;

quarantotto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale per servizio di psichiatria;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Brescia.

87A8201

Concorso ad un posto di chimico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di chimico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A8134

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario ospedaliero di cardiologia;
un posto di assistente medico di cardiologia;
un posto di operatore tecnico coordinatore capo guardaroba e lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 28 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L in Pieve di Cadore (Belluno).

87A8171

Concorsi-selezioni a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi-selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

sei posti di infermiere professionale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina dello sport, a tempo pieno;
un posto di coadiutore sanitario di pediatria;
un posto di assistente medico di radiologia, a tempo pieno;
due posti di assistente tecnico programmatore C.E.D..
un posto di assistente tecnico geometra;
un posto di assistente tecnico perito industriale;
un posto di audiometrista;
due posti di capo sala;
tre posti di operatore tecnico disinfettore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 4 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L in Thiene (Vicenza).

87A8197

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio recupero e rieducazione funzionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia) per il servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 21 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

87A8169

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

Ruolo sanitario (personale laureato):

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di cardiologia;
un posto di assistente medico di dermosifilopatia;
un posto di assistente medico di gastroenterologia,

tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere addetto alla sicurezza.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico perito industriale elettrotecnico.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo affari generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987 e n. 96 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Modena.

87A8113

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di operatore professionale coordinatore-assistente sanitario;
un posto di ingegnere elettrotecnico-elettronico.

Il termine per la pesentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 96 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A7941

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 217 del 17 settembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata elettricità-acqua-gas Paliano (Roma): Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'azienda.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 31 agosto 1987 concernente: «Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1987, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo comma, dove è scritto: «*6* dicembre 1983», leggasi: «*7* dicembre 1983».

87A8209

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 14 aprile 1987 concernente: «Ripartizione fra Stato, regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia dell'ulteriore stanziamento di lire 700 miliardi da destinare alla prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 798/1984 recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, lettera *f*), dove è scritto: «Lire *12* miliardi nell'esercizio 1988», leggasi: «Lire *2* miliardi nell'esercizio 1988».

87A8246

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	200.000
	semestrale	L.	110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	82.000
	semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	L.	313.000
	semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221